

Trovata 14/12/2017

PARCO ARCHEOLOGICO



MIBACT-PAE
PROT
0003296 13/12/2017
Cl. 31.10.13.07/4.25

Spett.le
Scuola del Mediterraneo
Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II"
Alla c.a. del Consigliere Pedagogico
Prof. Antonio Lepre

Lettera inviata solo tramite e-mail
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47
commi 1 e2 D.Lgs 82/2005

Oggetto: Convenzione Alternanza Scuola Lavoro

Gentile Professore,

si trasmette in allegato la convenzione in oggetto debitamente sottoscritta.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Gabriel Zuchtriegel

MLR/



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811 023 |
pae@beniculturali.it | mbac-pae@mailcert.beniculturali.it | www.museopaestum.beniculturali.it
Facebook: Parco Archeologico Paestum | Twitter @paestumparco

PARCO
ARCHEOLOGICO

DI
**PAE
STU
M**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LICEO SCIENTIFICO

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

LEGGÈ 107/2015 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Il Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II" con sede in Salerno alla Via S. Allende,66 nel prosieguo denominato Istituto, rappresentato dal Consigliere Pedagogico prof. Antonio Lepre e dal coordinatore delle attività didattiche prof. Giuseppe Pannullo,

E

Il Parco Archeologico di Paestum con sede in Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio (SA) codice fiscale 93028470651, nel prosieguo denominato PAE, rappresentato dal Direttore Dott. Gabriel Zuchriegel
Premesso

- che ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
- che ai sensi della legge 13 Luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Con la presente Convenzione, le Parti intendono:

- co-progettare e realizzare congiuntamente - in un'ottica di interscambio delle proprie risorse scientifico-formative, tecniche e strutturali -un percorso volto ad avvicinare i sistemi di Istruzione e Formazione al mondo professionale/aziendale, con particolare riferimento al fabbisogno territoriale;
 - coltivare risorse umane e trasferire le competenze scientifiche e tecniche anche nella prospettiva dell'acquisizione da parte dello studente di una cultura organizzativa e aziendale;
 - realizzare una significativa integrazione del curriculum scolastico con un aggiornamento delle competenze di base tecnico-professionali;
 - sviluppare i processi di apprendimento scolastico secondo forme di metodologie innovative attraverso esperienze pratiche e laboratoriali;
1. Il percorso si articolerà in fasi operative, che saranno definite con apposite schede, nelle quali Scuola e Azienda si integreranno secondo un preciso percorso di ricerca-azione, alla cui progettazione e definizione partecipa l'Ente ospitante. La Scuola e/o il PAE si impegnano ad individuare la/le realtà aziendale/i confacenti allo scopo del presente accordo;
 2. Il PAE, qui di seguito indicato anche come "soggetto ospitante", si impegna a formare, accogliere e seguire studenti delle classi coinvolte nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro,

per un totale di 12 alunni (classe V) secondo modalità concordate con il Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II", di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno aziendale;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

La presente convenzione prevede l'istituzione di due tutor: uno interno, nominato dal responsabile per l'Istituto della presente Convenzione, e uno aziendale (tutor esterno), nominato dall'Azienda.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno aziendale svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

per un totale di 12 alunni (classe V) secondo modalità concordate con il Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II", di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno aziendale;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

La presente convenzione prevede l'istituzione di due tutor: uno interno, nominato dal responsabile per l'Istituto della presente Convenzione, e uno aziendale (tutor esterno), nominato dall'Azienda.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2 Il tutor formativo esterno aziendale svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

- b. a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. a consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. a informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i beneficiari;
- e. a individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)

Art. 7

- 1) La presente convenzione decorre dall'anno scolastico 2017/18 e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- 2) E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Fatto salvo quanto previsto dalle Parti nell'Accordo, per l'esecuzione del presente Accordo ciascuna di esse si farà carico dei costi e delle spese relative alle attività di propria competenza.

Art. 9

Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie e/o informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana. Per tutte le eventuali controversie relative, a titolo esemplificativo e perciò non esaustivo, all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Accordo e che non potranno essere risolte per via amichevole dalle Parti, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Salerno.

PAESTUM, _____

Il Parco Archeologico di Paestum

IL DIRETTORE

Dott. Gabriel Zuchtriegel



Il Liceo Classico Giovanni Paolo II

Il Consigliere Pedagogico

Prof. Antonio Lepre



Il Coordinatore delle attività didattiche

Prof. Giuseppe Pannullo